

**DETERMINA DEL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 4  
N. 589/AV4 DEL 17/08/2018**

**Oggetto: erogazione indennità di residenza farmacie rurali convenzionate per l'anno 2017.**

**IL DIRIGENTE DELLA  
AREA VASTA N. 4**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

**- D E T E R M I N A -**

- 1.** attribuire e corrispondere alle farmacie rurali della Area Vasta n°4 che ne abbiano fatta richiesta entro i termini fissati dalla legge, i benefici economici previsti dalle L.R. n.23/88 e n.13/2005, come evidenziato nel prospetto **allegato "A" per l'anno 2017;**
- 2.** di stabilire che l'onere della predetta indennità graverà, a norma dell'art. 6 della Legge n. 221/68, sulla AV4 per **euro 99.481,08** già registrato al conto 0505040107 della contabilità generale nel bilancio d'esercizio (Autorizzazione 2017-15-1) ; l'importo di **€ 1.528,84 euro** è a carico dei rispettivi comuni in cui sono ubicate le farmacie interessate per effetto dell'art. 6 della Legge 221/68;
- 3.** di comunicare la presente deliberazione agli esattori dei comuni interessati per gli adempimenti di cui alla legge 8.3.1968, n 221;
- 4.** di procedere successivamente alla verifica e revisione del volume di affari dichiarato per coloro che abbiano prodotto solo l'autocertificazione e non la Dichiarazione IVA;
- 5.** di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della legge n 412/1991 e dell'art. 28 della LR n. 26/1996 e s.m.i..
- 6.** di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

*Firma Il Direttore UOC Farmacia  
Dr. Massimo Fioretti*

La presente determina consta di n. 8 pagine di cui n. 3 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**U.O.C. Farmacia**

L'indennità di residenza a favore di farmacie rurali è prevista dall'art. 115 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

La Legge 8 marzo 1968 n. 221 "Provvidenze a favore di farmacisti rurali" fissa le relazioni tra popolazioni e compenso.

La legge 5 marzo 1973 n. 40 detta le norme interpretative dell'art. 2 delle L. 8 marzo 1968 n. 221: nell'articolo unico viene stabilito che ai fini della determinazione dell'indennità di residenza si tiene conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.

La Legge Regionale 7 settembre 1982 n. 35 rideterminava le misure annue lorde da corrispondere ai titolari e/o direttori di farmacie rurali.

La Legge Regionale 2 maggio 1985 n. 26 all'art. 39 aggiornava le misure annue lorde da corrispondere ai titolari e/o direttori di farmacie rurali.

La Legge Regionale 20 giugno 1988 n. 23 recava norme in materia di indennità di residenza e di contributo aggiuntivo per le farmacie rurali aggiornando nuovamente le quote spettanti. Con tale legge viene abrogata la L.R. 7 settembre 1982 n.35 e l'art. 39 della L.R. 2 maggio 1985 n. 26.

La Legge Regionale 5 maggio 1998 n. 12, con l'art. 48 apportava modifiche alla L.R. n. 23 / 88 anzidetta

La Legge Regionale 23 febbraio 2005 n. 13 sostituisce l'art. 1 della L.R. n. 23/88 così come sostituito dal comma 1 dell'art. 48 delle LR 12/82 e stabilisce che :

*<<a decorrere dal 1 gennaio 2005 l'indennità di residenza a favore dei titolari, direttori responsabili e gestori provvisori, di farmacie con fatturato complessivo fino a euro 1.500.000 ubicate in località o agglomerati rurali con popolazione fino a 3.000 abitanti è fissata in euro 1800 all'anno fino a 1000 abitanti; euro 1500 all'anno, da 1001 a 2000 abitanti; euro 1200 all'anno, da 2001 fino a 3000 abitanti.>>*

Nei casi in cui la farmacia rurale sia l'unica sede farmaceutica presente nel territorio comunale, la popolazione di riferimento da considerare è quella dell'intero comune.

Ai titolari di farmacia con fatturato complessivo fino a euro 1.500.000 a cui è affidata la gestione di un dispensario farmaceutico, spetta una indennità di euro 500 all'anno, ridotta del 50% se i locali sono messi a disposizione del comune.

Inoltre il contributo aggiuntivo spettante è diversificato in relazione al volume di affari dichiarato nell'anno precedente ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nella misura seguente:

- a) euro 13.000 all'anno se il volume di affari non supera euro 150.000;
- b) l'importo annuo di cui alla lettera a) diminuito di euro 100 per ogni euro 1.000 eccedenti la somma di euro 150.000, se il volume di affari è compreso tra euro 150.000 e euro 270.000.

Laddove gli uffici finanziari statali accertino un volume di affari ai fini IVA superiore a quello dichiarato e tale da modificare il diritto al contributo di cui al presente articolo, i beneficiari sono tenuti a rimborsare alle ASL, entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento, le somme indebitamente percepite.

Come previsto dalla legge regionale n.23/88 art. 3 c. 1, "i titolari, i direttori responsabili, i gestori provvisori di farmacie rurali ed i sanitari gestori di dispensari farmaceutici aventi diritto alle indennità e ai contributi previsti dalla presente legge, devono, entro il 31 marzo di ogni anno, presentare apposita istanza all'USL competente per territorio corredate da:

*-un certificato del Sindaco attestante che la farmacia o il dispensario erano regolarmente aperti al pubblico nel periodo in cui si riferisce l'indennità erogata:*

*-un certificato del Sindaco attestante la consistenza numerica della popolazione presente al 31 dicembre dell'anno precedente (cui si riferisce l'indennità erogata) nel comune o frazione o nell'agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia:*

*-copia della dichiarazione relativa all'anno solare precedente, prodotta al fine dell'applicazione dell'IVA o in mancanza di questa, autocertificazione del volume di affari presunto, con il vincolo di produrre la copia conforme di detta dichiarazione entro 30 giorni dalla sua presentazione all'ufficio competente.*

Per effetto dell'Art.15 L.183/2011, dal 1° gennaio 2012, le certificazioni del sindaco sopra elencate non possono essere prodotte agli organi della pubblica amministrazione, pertanto il Servizio Farmaceutico ha provveduto ad interpellare direttamente i Comuni interessati per ottenere le informazioni necessarie a completare la documentazione.

L'istruttoria eseguita dal Servizio Farmaceutico e relativa alla determinazione dell'indennità di residenza e del contributo aggiuntivo per le farmacie rurali, è stata riassunta nel prospetto allegato "A" (relativo **all'anno 2017**) facente parte integrante del presente documento.

La Commissione di cui all'art. 25 della Legge Regionale n. 7/82 rinnovata con Determina del Direttore della Area Vasta 4 – Fermo n°250/AV4 del 19/04/2016, preposta ad esprimersi circa la determinazione di tale indennità, ha espresso parere favorevole alla sua erogazione come da verbale allegato del 10/07/2018 anch'esso parte integrante del presente atto.

Il costo relativo all'erogazione della indennità di che trattasi, è già stato registrato nella contabilità generale al conto 0505040107 nel bilancio d'esercizio 2017 per un importo presunto di € 121.741,00; l'importo di € **1.528,84 euro** è a carico dei rispettivi comuni per effetto dell'art. 6 della Legge 221/68.

Per la farmacia "Mater Dei" del Comune di Monterinaldo l'erogazione dell'indennità di residenza viene sospesa in attesa di accertamento come da verbale del 10/07/2018 della Commissione ex art. 25 L.R. 7/82 .

Per quanto sopra esposto si propone al Direttore dell'U.O. Servizio Farmaceutico il seguente schema di determina:

1. attribuire e corrispondere alle farmacie rurali della Area Vasta n°4 che ne abbiano fatta richiesta entro i termini fissati dalla legge, i benefici economici previsti dalle L.R. n.23/88 e n.13/2005, come evidenziato nel prospetto **allegato "A" per l'anno 2017;**
2. di stabilire che l'onere della predetta indennità graverà, a norma dell'art. 6 della Legge n. 221/68, sulla AV4 per **euro 99.481,08** già registrato al conto 0505040107 della contabilità generale nel bilancio d'esercizio (Autorizzazione 2017-15-1 ); l'importo di € **1.528,84 euro** è a carico dei rispettivi comuni per effetto dell'art. 6 della Legge 221/68. in cui sono ubicate le farmacie interessate;
3. di comunicare la presente deliberazione agli esattori dei comuni interessati per gli adempimenti di cui alla legge 8.3.1968 , n 221;
4. di procedere successivamente alla verifica e revisione del volume di affari dichiarato per coloro che abbiano prodotto solo l'autocertificazione e non la Dichiarazione IVA;
5. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della legge n 412/1991 e dell'art. 28 della LR n. 26/1996 e s.m.i..
6. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

**Il Funzionario Istruttore**  
Tiziana Marilungo

**Il Dirigente/ Il Responsabile del Procedimento**  
Dr.ssa Augusta Palmarocchi

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO GESTIONE

Si attesta che i costi di cui al presente atto sono già stati contabilizzati nella contabilità generale esercizio 2017 al conto 0505040107.

Il Direttore Area Dipartimentale  
Contabilità Bilancio e Finanze  
Coordinatore di A.V.  
Dott. Luigi Stortini

Il Dirigente Amm.vo  
U.O.S. Controllo di Gestione  
Dott. Daniele Rocchi

**- ALLEGATI -**

**1 verbale commissione**

**2 prospetto determinazione indennità Allegato "A"**